



## Comune di Rocchetta Tanaro Provincia di Asti

### Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 19/2021

**OGGETTO: DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NECESSARIO PER INTERVENTI DI ISOLAMENTO TERMICO DI EDIFICI AGGETTANTI SU SPAZI PUBBLICI.**

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì VENTINOVE del mese di GIUGNO, alle ore 11,00, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, lo svolgimento della seduta avviene sia in presenza che in audio-video conferenza attraverso l'utilizzo di piattaforma digitale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale e dal Regolamento, nonché dalle disposizioni di legge vigenti in materia, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

N°	Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
1	FUNGO MASSIMO	Sindaco	X	
2	SOLA NICOLA	Vice Sindaco	X	
3	ICARDI VALENTINO	Assessore	X	
4	ACCORNERO LAURA	Consigliere	X	
5	BARACCHINO MARCO	Consigliere	X	
6	BORRA ELSA ELISA	Consigliere	X	
7	DELAUDE GIUSEPPE STEFANO	Consigliere	X	
8	FALDIGLIA DANIELE	Consigliere	X	
9	MARONGIU ANDREA	Consigliere	X	
10	RATTI LUIGI	Consigliere	X	
11	VIEL GIORGIO	Consigliere		X
			Tot. presenti	10
			Tot. assenti	1

Assiste il Dottor Giuseppe Visconti, Segretario Comunale. Il Sindaco, Massimo Fungo, assume la presidenza e constatata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la seduta ed invita conseguentemente il Consiglio a discutere l'argomento che forma oggetto della presente deliberazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che:

- la normativa urbanistica europea, nazionale e regionale prevede una serie di misure specifiche volte a favorire ed incentivare la diffusione di tecniche di edilizia sostenibile nonché di recupero del patrimonio esistente, risparmio energetico, riduzione delle immissioni in atmosfera, qualità dell'aria riduzione del consumo del suolo;

- la legge 17 luglio 2020 n.77 di conversione con modifiche del decreto-legge 19 maggio 2020 n.34 (c.d. decreto Rilancio), recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19, ha previsto il superbonus: un'agevolazione che eleva al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30/06/2022 per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;

**VISTO** che tra gli interventi finanziabili con il decreto rilancio sono previsti gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

**CONSIDERATO** che alcuni soggetti privati sono attivi per la realizzazione dei suddetti specifici interventi in edifici prospicienti spazi pubblici, dunque con riferimento ai cappotti termici esterni che, a lavori eseguiti, risulteranno aggettanti su di essi, si ritiene opportuno predisporre specifico atto deliberativo, che, ferme restando le condizioni generali per l'ammissibilità di tali interventi, garantisca un trattamento omogeneo alle richieste pervenute contemperando le esigenze di agevolazione della riqualificazione energetica degli edifici con la necessità di autorizzare opere su suolo pubblico;

**PRECISATO** che la presente deliberazione disciplina unicamente le modalità autorizzative della occupazione di suolo pubblico con il cappotto termico, essendo esclusa qualsiasi considerazione circa gli aspetti di natura edilizia e/o paesaggistica che rimangono disciplinati dalle specifiche norme di settore;

**SENTITO** il responsabile del Servizio Tecnico in merito alle questioni viabilistiche e di occupazione di sede stradale;

**TENUTO CONTO** della specifica tipologia di opere si ritiene di autorizzare in via generale la realizzazione di cappotti termici aggettanti su spazi pubblici alle seguenti condizioni:

- A) L'intervento dovrà ricadere all'interno del perimetro del centro abitato così come definito dall'apposita deliberazione della giunta comunale n° 5 del 08/02/2006;
- B) lo spessore massimo finito consentito è di cm. 15 comprensivo di intonaci e finiture;
- C) dovrà essere sempre dimostrata e garantita l'accessibilità degli spazi pubblici con particolare attenzione ai marciapiedi;
- D) in presenza di un marciapiede o comunque di un camminamento ben individuato occorrerà verificare che la larghezza dello stesso, a seguito della realizzazione del cappotto termico, risulti ancora almeno di metri 1,50 nel rispetto delle condizioni precisate dall'art. 3.4.6 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n° 6792 del 05/11/2001;
- E) nel caso in cui la condizione di cui al punto precedente non possa essere rispettata la realizzazione del cappotto termico sarà comunque consentita a partire dalla soletta del piano primo compresa, purché lo stesso piano non risulti ad un'altezza inferiore a mt 2.50 in modo da non pregiudicare la viabilità pedonale;
- F) in assenza di marciapiede o di camminamento ben individuato il cappotto potrà essere realizzato occupando la sede viabile solo se ad intervento finito sarà garantita una sezione netta non inferiore a mt. 4,75 misurata tra il rivestimento posato e il limite stradale presente sul lato opposto. Qualora tale condizione non potrà essere garantita sarà possibile realizzare il cappotto termico a partire da un'altezza non inferiore a mt. 4.50;
- G) l'intervento sia compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio e sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- H) nel caso di successiva demolizione e/o ricostruzione, il volume ed il filo di costruzione da rispettare sarà quello originario precedente all'intervento relativo al cappotto;
- I) l'occupazione di area pubblica concessa non potrà in nessun caso configurare situazioni di usucapione circa l'acquisizione dell'area, il cui sedime rimarrà di proprietà comunale;
- J) la realizzazione di un cappotto termico aggettante su spazio pubblico, assimilabile ad una servitù permanente, comporterà il versamento da corrispondersi una tantum di un corrispettivo delle aree occupate da definire con apposita deliberazione della giunta comunale;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. ed i, dal Responsabile del Servizio Tecnico, del Servizio Finanziario e del servizio Tributi;

**DATO ATTO** che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria;

**RITENUTO** inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di fornire una risposta ai cittadini in tempi celeri affinché coloro che ne abbiano interesse possano presentare le specifiche istanze e beneficiare delle agevolazioni fiscali;

**RITENUTO** che il presente atto rientri nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Su proposta del Sindaco, con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

1) di far proprie le premesse ed in particolare la necessità di garantire un trattamento omogeneo ai privati cittadini specificando gli aspetti patrimoniali relativi alla realizzazione di cappotti termici su spazi pubblici;

2) di adottare i seguenti criteri generali che costituiscono specifico indirizzo per gli uffici comunali coinvolti nell'iter autorizzativo relativo alla realizzazione di cappotti termici posti su spazi pubblici;

3) di precisare che data la specifica tipologia di opere in via generale la realizzazione di cappotti termici aggettanti su spazi pubblici dovrà rispettare le seguenti condizioni:

- A) L'intervento dovrà ricadere all'interno del perimetro del centro abitato così come definito dall'apposita deliberazione della giunta comunale n° 5 del 08/02/2006;
- B) lo spessore massimo finito consentito è di cm. 15 comprensivo di intonaci e finiture;
- C) dovrà essere sempre dimostrata e garantita l'accessibilità degli spazi pubblici con particolare attenzione ai marciapiedi;
- D) in presenza di un marciapiede o comunque di un camminamento ben individuato occorrerà verificare che la larghezza dello stesso, a seguito della realizzazione del cappotto termico, risulti ancora almeno di metri 1,50 nel rispetto delle condizioni precisate dall'art. 3.4.6 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n° 6792 del 05/11/2001;

- E) nel caso in cui la condizione di cui al punto precedente non possa essere rispettata la realizzazione del cappotto termico sarà comunque consentita a partire dalla soletta del piano primo compresa, purché lo stesso piano non risulti ad un'altezza inferiore a mt 2.50 in modo da non pregiudicare la viabilità pedonale;
- F) in assenza di marciapiede o di camminamento ben individuato il cappotto potrà essere realizzato occupando la sede viabile solo se ad intervento finito sarà garantita una sezione netta non inferiore a mt. 4,75 misurata tra il rivestimento posato e il limite stradale presente sul lato opposto. Qualora tale condizione non potrà essere garantita sarà possibile realizzare il cappotto termico a partire da un'altezza non inferiore a mt. 4.50;
- G) l'intervento sia compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio e sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- H) nel caso di successiva demolizione e/o ricostruzione, il volume ed il filo di costruzione da rispettare sarà quello originario precedente all'intervento relativo al cappotto;
- I) l'occupazione di area pubblica concessa non potrà in nessun caso configurare situazioni di usucapione circa l'acquisizione dell'area, il cui sedime rimarrà di proprietà comunale;
- J) la realizzazione di un cappotto termico aggettante su spazio pubblico, assimilabile ad una servitù permanente, comporterà il versamento da corrispondersi una tantum di un corrispettivo delle aree occupate da definire con apposita deliberazione della giunta comunale;
- K) Di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.